



STATUTO ASSOCIATIVO **Assemblea 28/04/2011**

Art.1 Denominazione e sede sociale

L'Associazione denominata "COMUFFICIO - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE PRODUTTRICI, IMPORTATRICI E DISTRIBUTRICI DI PRODOTTI E SERVIZI PER L'I.C.T." in breve "COMUFFICIO", con sede sociale in Milano, e' retta dalle norme del presente Statuto. Essa aderisce alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi (Confcommercio).

Art.2 Caratteristiche

L'Associazione non ha fine di lucro, e' apolitica e aconfessionale. Essa non potrà avere vincoli con partiti o movimenti politici.

Art.3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.4 Scopo e oggetto sociale

Scopo dell'associazione è infondere a tutte le aziende produttrici, importatrici e distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T. (Information Communication Technology) una organica unita' che consenta la piu' efficace difesa degli interessi collettivi ed individuali, incentivando la ricerca, perseguendo il miglioramento della formazione tecnico-professionale degli addetti, nonché della distribuzione nell'interesse dell'utente finale.

A tal fine l'Associazione potrà compiere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento dello scopo sociale e, in particolare:

- a) rappresentare gli interessi complessivi degli operatori associati, coordinando le attività ed i servizi utili per il loro sviluppo, e promuovendo la collaborazione e la solidarietà tra i Soci;
- b) prestare agli associati consulenza in campo legale, fiscale e sindacale in questioni inerenti il commercio dei prodotti e servizi per l'ufficio, l'informatica e la telematica;
- c) raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi all'andamento commerciale ed economico del settore e provvedere all'informazione ed alla consulenza degli associati;
- d) assicurare un adeguato contributo di documentazione e di proposte verso istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali anche ai fini dell'elaborazione di norme di legge che possano direttamente o indirettamente influire sull'attività del settore;
- e) fornire criteri ed indicazioni di massima circa le condizioni generali di vendita, le clausole contrattuali ed i valori medi delle tariffe per i servizi di assistenza;
- f) rappresentare gli operatori associati nella stipulazione di contratti integrativi e/o nella promozione di ogni altra intesa od accordo di carattere economico;
- g) curare la pubblicazione di notiziari, riviste e monografie trattanti argomenti e problemi di interesse generale della categoria;
- h) provvedere alla designazione di rappresentanti o delegati presso consorzi, enti, organi e commissioni ogni qualvolta cio' sia richiesto o sia ritenuto opportuno;
- i) assumere iniziative intese a promuovere e incentivare la formazione professionale ed il progresso tecnico-commerciale degli operatori e degli addetti al settore;
- j) tutelare gli interessi dell'utente finale di prodotti e servizi per l'ufficio, l'informatica e la telematica e la professionalità e la correttezza degli operatori associati;
- k) promuovere, anche attraverso la costituzione di Enti od Organismi di natura commerciale o non commerciale, lo sviluppo economico della categoria e degli operatori associati.

Essa puo' aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere regionale, nazionale ed internazionale in sincronia con i propri scopi sociali ed in armonia con gli indirizzi generali della Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività sul territorio italiano e all'estero.

Art.5 Degli Associati

L'Associazione è composta di soci effettivi e soci onorari.

Possono essere soci effettivi:

a) le imprese artigiane, commerciali o industriali e di servizi, siano esse persone fisiche o giuridiche, che esercitano professionalmente la distribuzione all'ingrosso e/o al dettaglio di prodotti per l'ufficio, l'informatica e la telematica ed in genere le imprese che operano nel settore dell'I.C.T. (Information Communication Technology).

b) i Gruppi e/o le Associazioni territoriali di categoria secondo le modalità stabilite dall'Assemblea o, su delega della stessa, dal Consiglio Direttivo.

c) le Direzioni Commerciali e filiali e gli institori o simili, appartenenti ad imprese già aderenti all'Associazione, i quali siano iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti.

Alla scopo di conservare lo spirito storico dell'associazione, possono aderire in qualità di associati onorari, le persone fisiche già titolari di imprese individuali o rappresentanti di imprese associate, decadute dalla qualità di associato per cessazione di attività.

Tutti gli associati, siano essi persone giuridiche, società di persone o persone fisiche maggiorenni, hanno pieno diritto di voto in assemblea secondo quanto disposto dagli articoli 14 e seguenti; ognuno di essi ha a disposizione un singolo voto ai sensi dell'art.2538 co.2 Codice Civile.

Gli associati, distinti in effettivi ed onorari, sono identificati da un apposito elenco tenuto agli atti dell'Associazione; in esso dovrà essere annotata anche la perdita della qualità di associato. L'Associazione fornisce alla Confcommercio l'aggiornamento costante dei propri associati.

Art.6 Ammissione degli associati

Le domande di ammissione vanno presentate per iscritto alla Commissione Ammissione Associati. Il richiedente, per divenire associato effettivo, deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per l'esercizio della propria attività ed essere in possesso delle risorse tecnico-commerciali necessarie.

Non possono essere ammessi in qualità di associati i minori, gli interdetti, gli inabilitati, coloro che siano stati dichiarati falliti o che abbiano riportato condanna penale definitiva per reato non colposo.

E' esclusa la possibilità di acquisire la qualità di associato a tempo determinato e, conseguentemente, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato si acquisisce con l'accettazione della domanda ed il pagamento della quota associativa, determinata dall'Associazione nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.

Sulla domanda di ammissione delibera, previo parere della Commissione Ammissione Associati, la Giunta Esecutiva, la quale dà immediata comunicazione della propria decisione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con fax o con posta elettronica (e-mail) ordinaria o certificata (PEC).

Art.7 Commissione Ammissione Associati

La Commissione Ammissione Associati ed e' composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dal Consiglio Direttivo che li individua fra gli Associati; essi durano in quanto il Consiglio Direttivo che li ha nominati.

I componenti della Commissione eleggono nel proprio seno un Presidente ed un Vice Presidente che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento.

La Commissione esamina le domande di ammissione ad associato e, dopo l'acquisizione e l'esame di tutte le informazioni ritenute necessarie o utili per valutarle, formula un parere non vincolante che trasmette alla Giunta Esecutiva per le determinazioni di sua competenza.

Anche l'ammissione dell'associato onorario è sottoposta a valutazione della Commissione di cui al presente articolo.

Art.8 Perdita della qualità di associato

La perdita della qualità di associato consegue a:

- decesso della persona fisica o estinzione della società;
- recesso da esercitare secondo le modalità previste dall'art.9 dello Statuto;
- decadenza;

- esclusione;

La decadenza e' dichiarata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, e si verifica allorché:

- l'associato venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'art.6, terzo comma;
- si verifichi l'impossibilità sopravvenuta dell'associato a continuare nella collaborazione dell'Associazione;
- vengano meno i presupposti indispensabili per l'appartenenza all'Associazione;
- l'associato perda i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione all'Associazione.

L'esclusione e' deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere non vincolante del Collegio dei Probiviri, previa contestazione degli addebiti dell'associato, in tutti i casi di grave inadempimento dell'associato conseguente a comportamenti contrari a qualsiasi dovere su di esso incombente in base allo Statuto, ai regolamenti, alle deliberazioni, nonché alla sua appartenenza all'Associazione; conseguentemente si darà corso all'esclusione allorché si verifichino esemplificativamente le seguenti situazioni:

- mancata corresponsione della quota associativa o di qualunque altra contribuzione disposta dallo Statuto o deliberata dagli organi competenti;
- grave e palese contrasto del comportamento dell'associato con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confcommercio o dai competenti organi dell'Associazione;
- violazione grave delle norme del presente Statuto;
- comportamento contrario al dovere di collaborazione con gli altri associati e con gli organi dell'associazione per il raggiungimento delle finalità associative;
- azioni contrastanti con gli interessi dell'associazione;
- contestazione per almeno due volte dell'inosservanza dello Statuto;
- partecipazione ad organismi le cui finalità siano contrapposte a quelle dell'associazione;
- indegnità a permanere nell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo concernenti la decadenza o l'esclusione dell'associato devono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti e sono notificate agli interessati con la motivazione del singolo provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con fax o con posta elettronica (e-mail) ordinaria o certificata (PEC) con avviso di ricevuta; esse hanno effetto dalla data di delibera.

Per gli Associati di cui all'art. secondo comma, lettera c) il venir meno della qualifica di institore o di rappresentante di Direzione Commerciale o di Filiale comporta l'automatica perdita della qualità di Associato e il subentro immediato in loro vece del nuovo preposto o rappresentante.

Art.9 Diritti ed obblighi dell'associato

L'ammissione all'associazione implica l'esercizio dei diritti e l'osservanza degli obblighi che derivano dalle norme del presente Statuto, nonché l'accettazione e l'osservanza del Codice di comportamento predisposto dall'Associazione e delle decisioni regolarmente deliberate dagli Organi dell'Associazione.

Gli associati, sia effettivi che onorari, sono tenuti a corrispondere regolarmente la quota associativa nella misura e con le modalità stabilite dagli Organi competenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero il Direttore Generale, può agire giudizialmente nei confronti degli associati morosi.

Gli associati possono esercitare i loro diritti, compreso l'esercizio del voto in assemblea come disciplinato dagli articoli 14 e seguenti, solo se in regola con il versamento della quota associativa; essi sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente all'associazione ogni cambiamento di ragione sociale, sede o residenza o la sostituzione di rappresentanti o delegati.

All'atto dell'ammissione gli associati si intendono vincolati all'Associazione a tempo indeterminato.

Il recesso può essere esercitato unicamente mediante comunicazione scritta, da inoltrare per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telefax o con posta elettronica (e-mail) ordinaria o certificata (PEC) con avviso di ricevuta all'Associazione.

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato sei mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Nei casi di decadenza od esclusione resta fermo l'obbligo per l'associato di corrispondere l'intera quota associativa relativa all'anno sociale in corso.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Art.10 Doppio inquadramento

Il doppio inquadramento delle imprese a Comufficio ed alle Organizzazioni locali della Confcommercio costituisce fattore essenziale di unita' organizzativa e di tutela associativa. All'attuazione del doppio inquadramento, l'adesione all'associazione comporta l'automatica e contestuale adesione a quella territoriale, e viceversa.

Il compito di dirimere eventuali controversie organizzative e contributive connesse al doppio inquadramento spetta ad un collegio arbitrale presieduto da un delegato della Confederazione e composto da un rappresentante dell'associazione, nominato dal Presidente, e da un rappresentante designato dall'Associazione territoriale a carattere generale interessata.

Art.11 Quote associative

Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Le quote associative sono stabilite, nella misura, anche differenziata o forfetaria, e nelle modalita' di versamento, dal Consiglio Direttivo ed hanno la validità prevista dall'art.9 dello Statuto.

Esse costituiscono il libero apporto dei soci al sostentamento dell'Associazione e possono anche essere differenziate negli importi in relazione alle diverse categorie dei soci.

Le quote associative si distinguono in:

- quote ordinarie d'esercizio;
- quote integrative;
- contributi straordinari volontari, che sono soggettivi e nominativi, a fondo perduto o restituibili senza interessi, secondo le apposite delibere di accettazione del Consiglio Direttivo.

Art.12 Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione e' costituito da:

- a) un fondo patrimoniale di dotazione;
- b) i contributi straordinari deliberati con lo scopo di aumentare il patrimonio sociale;
- c) le contribuzioni liberali e le donazioni di soci o di terzi;
- d) le riserve e gli avanzi di gestione che dovessero realizzarsi;
- e) i beni acquistati o pervenuti da privati ed Enti;
- f) i crediti e le disponibilita' liquide esistenti dopo il pagamento dei debiti.

E' fatto tassativo divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.13 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente ed i Vice Presidenti;
- La Giunta Esecutiva, il Direttore Generale ed il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Collegio dei Proviviri.

Gli Organi dell'Associazione rimangono in carica per quattro anni.

Non puo' assumere cariche o far parte del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Proviviri, e se gia' eletto ne decade, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative.

Le cariche di Presidente, di Vice-Presidente e di Direttore Generale sono incompatibili con funzioni di Governo a livello centrale e regionale e con mandati parlamentari italiani ed europei.

Art.14 Assemblea generale degli associati.

L'Assemblea e' la riunione in forma collegiale di tutti gli associati, effettivi ed onorari e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati, anche assenti o dissenzienti.

Essa rappresenta l'universalita' degli associati ed e' sovrana nelle deliberazioni riguardanti l'attivita' sociale di sua competenza ad essa sottoposte.

Hanno diritto di intervento all'Assemblea e di voto gli associati, purchè non decaduti, receduti o esclusi, in regola con il versamento della quota associativa relativa all'esercizio di riferimento del bilancio consuntivo in approvazione nell'Assemblea medesima.

Ogni socio e' portatore di voto singolo a norma dell'art.5, quarto comma.

Art.15 Materie demandate all'Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) Esamina ed approva il Bilancio annuale preventivo ed il Bilancio annuale consuntivo entro il 30 aprile di ogni anno;
- b) Nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
- c) Esamina e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza o in merito a singoli fatti di gestione sottoposti alla sua deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto associativo e sullo scioglimento dell'Associazione, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle modalità della liquidazione.

Art.16 Costituzione dell'Assemblea

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno, presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (o, in sua mancanza, assenza o impedimento da uno dei due Vice Presidenti e, in caso di mancanza, assenza o impedimento anche di questi ultimi, dal Consigliere più anziano di età), il quale vi provvede senza ritardo anche qualora ne sia richiesto per iscritto da almeno un terzo degli associati.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e dell'eventuale seconda convocazione; esso deve essere inviato agli associati ed al Collegio dei Revisori mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telegramma o con telefax o con posta elettronica (e-mail) ordinaria o certificata (PEC) con avviso di ricevuta, spediti almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'Assemblea, mentre nei casi di urgenza il preavviso può essere ridotto a non meno di 5 giorni.

Nella riunione annuale l'Assemblea viene relazionata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione.

Lo stesso associato non può rappresentare in Assemblea più di cinque associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, da uno dei due Vice-Presidenti; in caso di assenza od impedimento del Presidente e dei Vice-Presidenti, dall'amministratore più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea dispone la verifica del diritto di voto in Assemblea e della regolarità delle deleghe.

Il Presidente conduce e modera il dibattito.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea facendovi constare le deliberazioni assunte.

Le deliberazioni dell'Assemblea ed il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio sociale vengono portati a conoscenza degli associati mediante affissione in apposita bacheca posta all'interno della sede di Comufficio.

Art.17 Costituzioni e Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, compresa quella convocata per modificare lo Statuto, è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

Le delibere relative alle modifiche dello Statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti votanti.

Le delibere relative allo scioglimento dell'Associazione sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

In ogni altro caso le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, se composto in tutto o in parte da Associati, devono astenersi dalla votazione relativa al Bilancio consuntivo dell'associazione. Le modalità di voto sono fissate dal Presidente dell'Assemblea, salvo che la stessa assemblea non disponga diversamente su richiesta di almeno un decimo dei presenti aventi diritto al voto. Il voto può essere espresso per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto; la votazione per scrutinio segreto deve essere sempre utilizzata per l'elezione delle cariche associative, ai sensi del vigente Regolamento per le procedure di elezione.

Art.18 Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo è demandata la gestione dell'Associazione con delega completa a deliberare tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelle di competenza esclusiva di altri organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione è composto da 19 membri eletti dall'Assemblea dei soci tra gli associati, od i loro delegati, regolarmente iscritti, nonché da ulteriori membri fino ad un massimo di sei che il Consiglio Direttivo, qualora abbisogni dell'apporto di specifiche capacità e competenze per il perseguimento dei propri scopi, potrà cooptare anche fra non associati con deliberazione motivata assunta a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

Decadono dalla carica i consiglieri che per almeno due volte consecutive sono assenti, senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

Le dimissioni di un consigliere dovranno pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo.

Al Consigliere o ai Consiglieri di nomina elettiva dimissionari o dichiarati decaduti o che comunque per qualunque motivo vengano a cessare dalla carica nel corso del mandato, subentreranno per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo il primo o i primi non eletti dall'ultima Assemblea seguendo l'ordine dei voti conseguiti.

Qualora manchi il primo o i primi dei non eletti, ai Consiglieri dimissionari, dichiarati decaduti o comunque cessati ne subentreranno altri nominati per cooptazione dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, i quali resteranno in carica sino alla successiva Assemblea, che provvederà alla loro sostituzione o conferma.

Alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari, dichiarati decaduti o comunque cessati, nominati per cooptazione ai sensi della seconda parte del secondo comma del presente articolo si provvede, qualora sia necessario, con le medesime modalità indicate nella norma richiamata.

I nuovi membri rimarranno in carica fino al termine del quadriennio in corso.

In ogni caso, qualora la maggioranza dei consiglieri in carica venga meno per decadenza, dimissioni o qualunque altro motivo, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ma rimarrà in carica fino al momento della sua ricostituzione e il Presidente del Consiglio Direttivo procederà entro cinque giorni alla spedizione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Associati la quale eleggerà i nuovi membri del Consiglio Direttivo che resteranno in carica per la durata prevista dall'art.18, terzo comma.

I Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, con apposita delibera, potrà assegnare al Presidente del Consiglio Direttivo, ai Vice-Presidenti del Consiglio Direttivo, ai membri di Giunta Esecutiva, al Direttore Generale, al Segretario, ai Coordinatori dei Comitati di Lavoro dei gettoni di presenza in denaro ovvero degli emolumenti annuali per l'espletamento della loro carica.

Art.19 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, presso la sede sociale od altrove purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente (o, in caso di assenza od impedimento uno dei due Vice-Presidenti) lo ritiene necessario o quando richiesto da almeno 5 consiglieri.

L'avviso di convocazione contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione deve essere inviato ai consiglieri mediante lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail spedita almeno 8 giorni prima del giorno della riunione.

In caso di urgenza l'avviso di convocazione potrà essere inviato ai consiglieri a mezzo telegramma, telefax o e-mail spedita almeno 5 giorni prima del giorno della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi; in caso di parità dei voti quello espresso dal Presidente del Consiglio Direttivo avrà valore doppio.

I verbali delle riunioni devono constare per iscritto.

Il Consiglio direttivo deve comunque riunirsi almeno una volta all'anno, prima della data fissata per l'assemblea annuale degli Associati per esaminare i rendiconti annuali dell'Associazione (bilancio consuntivo e bilancio preventivo).

Le adunanze del Consiglio possono anche tenersi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale di riunione.

Art.20 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) Ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con finalita' di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per l'attuazione ed il conseguimento delle finalita' associative;
- b) Elegge nel proprio ambito il Presidente, i due Vice-Presidenti, il Direttore Generale e gli ulteriori due membri della Giunta Esecutiva. E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare o revocare il Direttore Generale ai sensi dell'art.22 dello Statuto associativo;
- c) Imposta e coordina l'azione a breve ed a lungo termine dell'Associazione e delibera sulle attivita' specifiche della stessa Associazione in linea con gli scopi statutari di cui all'art.4;
- d) Esamina il Bilancio annuale preventivo ed il Bilancio annuale consuntivo, predisposti dalla Giunta, da sottoporre all'Assemblea;
- e) Determina la misura delle quote associative; tale delibera deve essere adottata entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione della nuova misura delle quote associative;
- f) Delibera sull'accettazione di contributi straordinari e di benefici e provvede a quanto altro necessario per la tutela del patrimonio associativo.
- g) Nomina i membri della Commissione Ammissione Associati;
- h) Nomina o revoca il Segretario dell'Associazione ai sensi dell'art.22 dello Statuto.

Nell'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio Direttivo puo' avvalersi della collaborazione di consulenti ed esperti anche estranei all'Associazione, per i quali il Consiglio puo' stabilire e revocare incarichi, attribuzioni e compensi.

La scelta di consulenti ed esperti puo' anche essere delegata al Presidente.

Il Consiglio puo' anche avvalersi della collaborazione di Comitati di studio e/o di lavoro costituiti a norma del presente Statuto.

La sede sociale potra' essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio puo' istituire o sopprimere sedi secondarie e uffici periferici dell'Associazione o Delegazioni territoriali, aventi come scopo quello di rappresentare l'Associazione medesima ed agire nell'ambito delle attivita' e degli scopi di cui al presente Statuto.

Art.21 Presidente e Vice-Presidenti del Consiglio Direttivo

Il Presidente ed i due Vice-Presidenti sono nominati in seno al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione. La durata della carica e' uguale a quella del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed i Vice-Presidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi non sono immediatamente rieleggibili alla stessa carica.

Il Presidente ha, così come il Direttore Generale (se nominato), la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in Giudizio ed i relativi poteri di firma degli atti dell'Associazione stessa.

Il Presidente, oltre alle attribuzioni stabilite in altri articoli del presente Statuto, provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cui è vincolato.

Il Presidente presiede la Giunta esecutiva, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati e ne dirige la discussione, ne determina le modalita' di votazione e firma, unitamente al Segretario, i relativi verbali.

In caso di assenza o impedimento, le mansioni del Presidente vengono svolte dal Vice-Presidente più anziano di età.

Art.22 Giunta Esecutiva, Direttore Generale e Segretario;

La Giunta Esecutiva e' composta dal Presidente, dai due Vice-Presidenti e da altri due membri eletti dal Consiglio nel proprio ambito.

La Giunta e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed e' convocata dallo stesso ogni volta che lo ritenga necessario o tutte le volte che lo richiedano almeno due dei suoi cinque componenti.

La Giunta Esecutiva:

- a) Cura il conseguimento dei fini statutari, in armonia con le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) Predispose annualmente la relazione sull'attivit  svolta, il Bilancio consuntivo ed il Bilancio preventivo che saranno sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo e, successivamente, all'Assemblea degli associati per l'approvazione;
- c) Decide sull'ammissione degli associati ai sensi dell'art.6 dello Statuto.
- d) Provvede alla designazione di rappresentanti dell'Associazione presso enti, commissioni, convegni ed altro, ricorrendo anche ad estranei all'Associazione purch  di riconosciuta capacit  e competenza.

La Giunta informa, alla prima convocazione, il Consiglio Direttivo delle proprie deliberazioni.

Il Direttore Generale ed il Segretario sono nominati o revocati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale, qualora nominato, ha la rappresentanza dell'Associazione verso i terzi ed in Giudizio ed i relativi poteri di firma degli atti dell'Associazione stessa.

Egli promuove e coordina l'attivit  sociale e, informandone la Giunta, adotta le piu' opportune decisioni in merito all'organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale dipendente e dei collaboratori.

In caso di necessit  o urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo cui dovr  sottoporre per la ratifica il proprio operato entro 30 giorni.

Il Segretario predispose e firma, unitamente al Presidente, i verbali delle riunioni assembleari, di Consiglio Direttivo e di Giunta Esecutiva.

Il Segretario affianca la Giunta Esecutiva, ovvero il Direttore generale se nominato, nell'organizzazione dell'ordinaria attivit  gestionale dell'Associazione.

Le cariche di Direttore Generale e di Segretario possono sommarsi ed essere pertanto ricoperte anche da un'unica persona.

Art.23 Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato, per dimissioni o per altri motivi, dovessero venire a mancare uno o piu' revisori, subentreranno i supplenti.

Il Collegio adempie alle funzioni di verifica del Bilancio consuntivo e predispose una relazione annuale, da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio consuntivo, quale allegato al bilancio stesso.

I membri effettivi del Collegio eleggono nel loro seno il Presidente, che rappresenta il Collegio e ne coordina l'attivit .

Il Presidente dispone un incontro annuale, prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione del Bilancio consuntivo, in cui il Collegio procedera' alla verifica del Bilancio ed alla stesura della relazione.

Il Collegio puo' essere invitato dal Presidente dell'Associazione ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La carica di revisore e' incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.

Art.24 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri e' costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea anche tra non soci; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato, per dimissioni o per altri motivi, dovessero venire a mancare uno o piu' probiviri, subentreranno i supplenti.

I Probiviri, alla loro prima riunione, eleggono tra di loro un Presidente che rappresenta il Collegio e ne coordina l'attivit .

Il Collegio dei Probiviri deve derimere, in qualita' di amichevole compositore, le controversie di cui all'art.25 del presente Statuto.

La carica di probiviro e' incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri rilascia inoltre i pareri non vincolanti di cui all'art.8 del presente Statuto.

Art.25 Controversie

Ogni controversia tra gli associati o tra di essi e l'Associazione e' sottoposta al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Esso giudica, entro tre mesi dalla sua attivazione, con artitrato irrituale e con decisione ex aequo et bono inappellabile all'interno degli Organi associativi.

Art.26 Comitati di lavoro

Per lo studio e l'approfondimento di tematiche particolari o di iniziative da prendersi, il Consiglio Direttivo, o la Giunta Esecutiva in caso di urgenza, possono costituire specifici Comitati di studio o di lavoro formati da esperti di provata competenza, attinti anche al di fuori delle imprese associate. Tali comitati possono avere carattere temporaneo o permanente e sono presieduti da un Coordinatore nominato dal Consiglio Direttivo.

Dell'attivit  dei Comitati devono essere costantemente informati sia il Consiglio Direttivo che la Giunta ai quali, nell'ambito delle rispettive competenze, resta riservata ogni determinazione operativa.

I Comitati decadono con la scadenza del Consiglio Direttivo.

Art.27 Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il trentun dicembre di ogni anno.

Art.28 Bilancio annuale

L'Associazione deve redigere ed approvare annualmente un Bilancio consuntivo ed un Bilancio preventivo secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il Bilancio consuntivo deve essere sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Presidente del Collegio dei Revisori.

Art.29 Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea degli associati stabilira' le modalita' della liquidazione e la nomina di uno o piu' liquidatori determinandone altresì i relativi poteri.

Art.30 Devoluzione del patrimonio

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio eventualmente residuante dopo la liquidazione ad altra associazione con finalit  analoghe o a fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L.23/12/1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.31 Disposizioni finali

Il presente Statuto sostituisce e annulla ogni altro precedente nonche' ogni altra norma regolamentare dell'associazione che risulti in contrasto con esso.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme dello Statuto della Confcommercio, in quanto compatibili, nonche' le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia associativa.